

N. **4373-A-quater**

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
**(GENTILONI SILVERI)**

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
**(POLETTI)**

E DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
**(DELRIO)**

---

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti

---

*Presentato il 17 marzo 2017*

---

(Relatore di minoranza: **RIZZETTO**)

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento in esame è il frutto di una forzatura politica del Governo che ha ceduto alla paura di trovarsi sconfitto dal risultato delle urne e ha così deciso di prevenire la consultazione referendaria attraverso l'adozione con atto d'urgenza delle medesime modifiche normative che si proponevano per mezzo della consultazione diretta dei cittadini.

Prima che il Governo prendesse la decisione di emanare un decreto-legge, nella Commissione competente si stava lavorando per giungere a una riforma dell'istituto del lavoro accessorio che potesse correggerne alcuni aspetti, mantenendo in vita uno strumento che sinora aveva dato, comunque, dei buoni risultati.

Ce lo dicono i numeri: nei dieci anni della sua applicazione i buoni lavoro venduti e utilizzati hanno registrato un aumento costante, sino a giungere, nello scorso anno a centoquarantacinque milioni.

Questo dimostra come i cosiddetti *voucher* fossero ampiamente diffusi perché ritenuti da parte delle piccole e medie imprese, da parte delle famiglie, da parte dei committenti agricoli, un ottimo mezzo per ricorrere, con correttezza rispetto alle persone che decidevano di impiegare, a prestazioni di lavoro occasionale.

Ora, invece, per mero calcolo politico, ci troviamo davanti alla totale cancellazione di uno strumento giuslavoristico nato per contrastare il lavoro nero e che in tal senso aveva dato ottimi risultati e a un vuoto normativo che lascerà tutti gli utilizzatori senza più alcuna possibilità per regolare le prestazioni di lavoro occasionale.

Seppure è vero che lo strumento dei buoni lavori, nella sua evoluzione normativa, si sia allontanato dalla sua concezione originaria, quello che si rendeva, a questo punto, necessario era un intervento correttivo, volto a ricondurlo al suo spirito originario, senza privare il mercato del lavoro di uno strumento sin qui dimostratosi efficace.

Quello che sarebbe servito era un impegno per sconfiggere gli abusi che hanno avuto luogo, in alcuni casi, nell'utilizzo di questo strumento, riportandolo allo spirito e alla lettera delle norme varate nel 2003 e limitandolo sia con riferimento alle tipologie di prestazioni per le quali i buoni lavoro possono essere impiegati sia con riferimento ai soggetti che ne possono beneficiare, nonché conciliando l'esigenza di contrastare il lavoro nero e lo sfruttamento dei soggetti più deboli nel mercato del lavoro con quella della lotta alla precarietà.

Per questi motivi il mio Gruppo aveva presentato una proposta di legge contenente alcune significative correzioni, con l'auspicio, tuttavia, di mantenere l'impianto di base dello strumento.

In particolare, avevamo ritenuto opportuno modificare, al fine di poter più efficacemente contrastare gli abusi, i limiti reddituali finora vigenti, sostituendoli con un tetto di giornate lavorative che possono essere svolte dai singoli beneficiari con riferimento ai diversi committenti; avevamo introdotto il divieto di utilizzare i buoni lavoro per le aziende con più di quindici dipendenti e per le organizzazioni sindacali e la previsione che gli importi dei singoli buoni fossero variabili sulla base della retribuzione oraria fissata dal contratto collettivo nazionale di riferimento e, in assenza, in 7,50 euro per ora lavorativa prestata come salario minimo garantito. Inoltre, nell'intento di potenziare i controlli sull'utilizzo dello strumento, si prevedeva che le comunicazioni telematiche cui sono tenuti i committenti imprenditori non agricoli o professionisti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio fossero effettuate, oltre che all'Ispettorato nazionale del lavoro, anche all'INPS.

A nostro avviso, questi sarebbero stati i contenuti di un opportuno e adeguato intervento correttivo sul lavoro accessorio e finché ce ne è stata data la possibilità

abbiamo lavorato, anche in Commissione, in questa direzione.

L'intervento del Governo, con l'adozione del decreto-legge che stiamo esaminando, ci ha privato di questa possibilità e sta privando sia i datori di lavoro sia i lavo-

ratori stessi di avere la possibilità di regolarizzare delle collaborazioni occasionali, e questo non possiamo dividerlo.

Walter RIZZETTO,  
*Relatore di minoranza.*



\*17PDL0050910\*